Comune di Cernobbio

Provincia di Como

Matteo Monti
Sindaco

Paola Cavadini
Segretario Comunale

Sabrina Maspero
Responsabile Area Territorio

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
LAURA FERRARI ARCHITETTO
1704

Laura Ferrari
Progettista incaricata

adozione
delibera C.C. n. 11 del 28.03.2023

approvazione
delibera C.C. n. del

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

PROPOSTA CONTRODEDUZIONE

10 AGOSTO 2023

INDICE

PREMESSA 4
PARERE N. 1 5
PARERE N. 2 7
PARERE N. 3 10

PREMESSA

Il Piano Cimiteriale Comunale di Cernobbio è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28.03.2023, di cui all'avviso pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune in data 06.04.2023.

A seguito dell'adozione il Piano Cimiteriale Comunale è stato trasmesso all'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS), all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia (ARPA) e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ai fini dei pareri di competenza.

Con nota prot. 13382 del 12.06.2023, è pervenuto da parte di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese il parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e di pareri ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004.

In data 26.05.2023, con nota prot. 12279, è stato acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia (ARPA), relativamente agli aspetti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento Regionale 4/2022.

In data 16.05.2023, con nota prot. 11399, è stato acquisito il parere dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS), relativamente agli aspetti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento Regionale 4/2022.

Per ciascuno dei pareri viene nel seguito riportata una sintesi delle osservazioni/prescrizioni contenute e le relative proposte di controdeduzione.

PARERE N. 1

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS)

(prot. 11399 del 16.05.2023)

oggetto parere (sintesi)

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art.18 del R.R. 14 giugno 2022, n.4, ATS Insubria nell'esprimere il proprio parere all'approvazione del Piano Cimiteriale da parte del Comune, richiama alcune prescrizioni e adempimenti riferiti a disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Riguardo al Cimitero di Rovenna e al previsto "*ampliamento lungo il muro perimetrale, con modifica della zona di rispetto cimiteriale che pur nella misura dei 50 metri dovrà essere traslata a comprendere il nuovo perimetro del recinto cimiteriale, è necessario, riperimetrare la fascia di rispetto e, la modifica della stessa dovrà rispettare l'iter autorizzativo della vigente normativa e recepita quindi nel PGT e Piano Cimiteriale*".

proposta di controdeduzione

Riguardo a quanto indicato nel parere reso da ATS si osserva che tutto quanto richiamato fa riferimento a disposizioni legislative e regolamentari che ricorrono tra gli adempimenti e gli obblighi normativi che il Comune deve assolvere ai fini del rilascio dei pareri e delle necessarie autorizzazioni relative ai progetti esecutivi di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti.

Con riferimento alla necessità di favorire il ricorso a forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione, va riscontrato che il Piano Cimiteriale definisce per ciascun cimitero interventi di riorganizzazione e razionalizzazione interna degli spazi e delle dotazioni esistenti e di realizzazione di nuove spazi destinati alla sepoltura, destinati in misura preponderante alla tipologia dei cinerari "*con un incremento pari al 210% rispetto al numero di posti esistente*", come peraltro osserva l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e alla tipologia dei campi di inumazione per quanto concerne le sepolture a terra.

Nel merito della disciplina riferita alla zona di rispetto cimiteriale e agli interventi ammessi, si riscontra che alla medesima rimandano tanto le Norme di Attuazione del Piano Cimiteriale Comunale, quanto le Disposizioni Comuni del vigente Piano di Governo del Territorio.

Analogamente, riguardo alla disciplina vigente in ordine alle strutture e agli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si riscontra che alla medesima rimandano le Disposizioni Comuni del vigente Piano di Governo del Territorio. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti in materia, è da ritenere opportuno il richiamo all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale e, in particolare, all'articolo 3. Area cimiteriale e zona di rispetto cimiteriale.

Nel merito della riperimetrazione della fascia di rispetto del Cimitero di Rovenna, come peraltro rilevato nel parere reso da ARPA, si osserva che il Piano Cimiteriale, "*a fronte delle necessità evidenziate, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle nuove dotazioni previste in termini di cappelle di famiglia, il Piano Cimiteriale interviene nella ridelimitazione della zona di rispetto del cimitero di Rovenna, con un ampliamento che, benché compreso entro il limite della cappella di famiglia già esistente, determina una translazione del perimetro del recinto cimiteriale verso est su un'area agro-boscata, senza interessamento di nuovi edifici e senza costituire riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto, che mantiene la profondità di 50 metri.*

Per i cimiteri di Cernobbio, Casnedo e Piazza Santo Stefano, invece, il Piano limita il proprio intervento alla verifica del corretto dimensionamento della zona di rispetto, disegnandone i limiti territoriali e localizzativi a partire dall'ampiezza di 50 metri definita dalla sopra citata deliberazione consigliare. Le fasce di rispetto vigenti e quelle rideterminate nel presente Piano sono rappresentate nelle Tavole 8.1 e 8.2".

Nelle medesime Tavole 8.1 e 8.2, all'interno dell'estratto di confronto tra la zona di rispetto cimiteriale individuata dal vigente PGT e quella modificata a seguito del Piano Cimiteriale, è contenuta l'indicazione della quota riferita all'ampiezza della fascia cimiteriale ridotta nel limite dei 50 metri, con DCC n. 19 del 29/11/1963, e recepita dal vigente PGT. Al fine di garantire una migliore comprensione degli elaborati, si propone di introdurre l'indicazione della quota di ampiezza anche nell'estratto riferito alla fascia cimiteriale rideterminata a seguito delle modifiche.

Le fasce di rispetto rideterminate dal Piano Cimiteriale saranno oggetto di successivo recepimento cartografico nell'ambito della prima Variante al vigente PGT.

In ragione dei contenuti del parere e della relativa proposta di controdeduzione, è opportuno procedere ad apportare le necessarie modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale Comunale, al fine di integrare l'articolo 3 di cui al Capo II – Discipline Comuni, e alle Tavole 8.1 e 8.2, al fine di inserire la quota di ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale.

propone di:

	accogliere
X	parzialmente accogliere
	non accogliere

modifiche agli atti di Variante al PGT

Norme Tecniche di Attuazione

Articolo 3. Area cimiteriale e zona di rispetto cimiteriale

(…)

5. All'interno della zona di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi edilizi ammessi dalle disposizioni legislative vigenti.

Tavola 8.1 Zona di rispetto cimiteriale

Estratti "Cimitero di Cernobbio - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale" e "Cimitero di Casnedo - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale"

Tavola 8.2 Zona di rispetto cimiteriale

Estratti "Cimitero di Piazza S. Stefano - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale" e "Cimitero di Rovenna - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale"

PARERE N. 2

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia (ARPA)

(prot. 12279 del 26.05.2023)

oggetto parere (sintesi)

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art.18 del R.R. 14 giugno 2022, n.4, ARPA Lombardia esprime parere favorevole all'approvazione del Piano Cimiteriale da parte del Comune, richiamando alcune prescrizioni e adempimenti riferiti a disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

proposta di controdeduzione

Nel merito della necessità di "*provvedere al completamento delle dotazioni mancanti ed in particolare realizzare i servizi igienici assenti nel cimitero di Casnedo e nel cimitero di Rovenna, e rendere accessibili ai disabili quelli esistenti*", va rilevato che, allo stato attuale, all'interno di entrambi i cimiteri non è possibile disporre degli spazi e delle dotazioni idonee alla realizzazione dei servizi igienici che sono, invece, presenti nelle strutture cimiteriali di Cernobbio e Santo Stefano, mentre diversamente per gli stessi cimiteri è stato previsto il recupero e la sistemazione degli spazi da adibire a deposito mortuario. Con specifico riguardo al cimitero di Casnedo occorre osservare che, valutata la dimensione della struttura cimiteriale e la stessa localizzazione, le previsioni del Piano Cimiteriale si limitano alla sola individuazione del deposito mortuario e di 56 nuovi cinerari, rispondendo alla necessità di introdurre una tipologia di sepoltura oggi assente, a fronte dell'entità complessiva dell'offerta di sepolture disponibili in loco e della volontà dell'Amministrazione Comunale di favorire il ricorso alla pratica della cremazione. Relativamente al cimitero di Rovenna l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale è stato quello di incrementare l'offerta di sepolture, rispetto alle diverse tipologie disponibili, in ragione della domanda espressa dalla comunità locale. Nell'ambito della definizione dei progetti esecutivi degli interventi di ampliamento e riorganizzazione previsti, o in un successivo aggiornamento/adeguamento dello stesso Piano Cimiteriale, si procederà ad ottemperare alla realizzazione dei servizi igienici, rilevando ad ogni buon conto le criticità riferite all'accessibilità ai disabili, connesse nel caso di Rovenna allo sviluppo delle dotazioni cimiteriali su quote altimetriche differenti.

Riguardo al "*deposito mortuario, che verrà realizzato anche nei cimiteri attualmente sprovvisti,* [e all'obbligo di] *rispettare le caratteristiche ed i requisiti fissati dall'art.25 del R.R. n. 4/2022 e dall'art. 65 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.*" si rileva che i medesimi requisiti saranno ottemperati nell'ambito dei progetti esecutivi che faranno seguito all'approvazione del Piano Cimiteriale Comunale, predisposti e approvati per ciascun cimitero ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Analogamente, riguardo alle restanti prescrizioni del parere reso da ARPA si osserva che tutto quanto richiamato fa riferimento a disposizioni legislative e regolamentari che ricorrono tra gli adempimenti e gli obblighi normativi che il Comune deve assolvere ai fini del rilascio dei pareri e delle necessarie autorizzazioni relative ai progetti esecutivi di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti.

Nel merito dell'ampiezza su ciascun lato del cimitero della relativa fascia di rispetto, si osserva che l'indicazione della quota riferita alla distanza dal perimetro cimiteriale è già contenuta nelle

Tavole 8.1 e 8.2, all'interno dell'estratto di confronto tra la zona di rispetto cimiteriale individuata dal vigente PGT e quella modificata a seguito del Piano Cimiteriale. Al fine di garantire una migliore comprensione degli elaborati, si propone di introdurre l'indicazione della quota di ampiezza anche nell'estratto riferito alla fascia cimiteriale rideterminata a seguito delle modifiche.

Le fasce di rispetto rideterminate dal Piano Cimiteriale saranno oggetto di successivo recepimento cartografico nell'ambito della prima Variante al vigente PGT.

Relativamente alla disciplina vigente in ordine alle strutture e agli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si riscontra che alla medesima rimandano le Disposizioni Comuni del vigente Piano di Governo del Territorio. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti in materia, è da ritenere opportuno il richiamo all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale e, in particolare, all'articolo 3. Area cimiteriale e zona di rispetto cimiteriale.

Con riguardo, infine, alla necessità di favorire il ricorso a forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione, va riscontrato che il Piano Cimiteriale definisce per ciascun cimitero interventi di riorganizzazione e razionalizzazione interna degli spazi e delle dotazioni esistenti e di realizzazione di nuove spazi destinati alla sepoltura, destinati in misura preponderante alla tipologia dei cinerari "*con un incremento pari al 210% rispetto al numero di posti esistente*", come osserva la stessa Agenzia Regionale, e alla tipologia dei campi di inumazione per quanto concerne le sepolture a terra.

In ragione dei contenuti del parere e della relativa proposta di controdeduzione, è pertanto opportuno procedere ad apportare le necessarie modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale Comunale, al fine di integrare l'articolo 3 di cui al Capo II – Discipline Comuni, e alle Tavole 8.1 e 8.2, al fine di inserire la quota di ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale.

propone di:

	accogliere
X	parzialmente accogliere
	non accogliere

modifiche agli atti di Variante al PGT

Norme Tecniche di Attuazione

Articolo 3. Area cimiteriale e zona di rispetto cimiteriale

(…)

5. All'interno della zona di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi edilizi ammessi dalle disposizioni legislative vigenti.

Tavola 8.1 Zona di rispetto cimiteriale

Estratti "Cimitero di Cernobbio - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale" e "Cimitero di Casnedo - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale"

Tavola 8.2 Zona di rispetto cimiteriale

Estratti “Cimitero di Piazza S. Stefano - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale” e “Cimitero di Rovenna - Zona di rispetto cimiteriale modificata a seguito del Piano Cimiteriale”

PARERE N. 3

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

(prot. 13382 del 12.06.2023)

oggetto parere (sintesi)

Per quanto di competenza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e di pareri ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, richiamando alcune prescrizioni e adempimenti riferiti a disposizioni legislative vigenti.

proposta di controdeduzione

Ferme restando prescrizioni e adempimenti riferiti a disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei beni culturali, tenuto conto delle caratteristiche e dell'interesse storico architettonico delle strutture cimiteriali e di alcune sepolture ivi presenti, è da ritenere opportuno il richiamo all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale e, in particolare, all'articolo 4. Vincoli e tutele, dei riferimenti alle necessarie autorizzazioni di cui al D.Lgs 42/2004 "*per le opere che prevedano interventi di qualsiasi natura sugli spazi comuni e di distribuzione o sulle cappelle*" e, analogamente, per "*gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, per i quali è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco*".

In ragione dei contenuti del parere e della relativa proposta di controdeduzione, è pertanto opportuno procedere ad apportare le necessarie modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale Comunale, al fine di integrare l'articolo 4 con i richiami autorizzativi necessari. In coerenza si propone di integrare l'articolo 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria, introducendo il comma 9 di analogo richiamo alle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e di procedimenti autorizzativi.

propone di:

	accogliere
X	parzialmente accogliere
	non accogliere

modifiche agli atti di Variante al PGT

Norme Tecniche di Attuazione

Articolo 4. Vincoli e tutele

(…)

4. Per le opere che prevedano interventi di qualsiasi natura sugli spazi comuni e di distribuzione o sulle cappelle, deve essere richiesta autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali.
5. Sono sottoposti a tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, per i quali è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco.

Regolamento di Polizia Mortuaria

Articolo 54. Manutenzione delle sepolture private

(…)

9. Per la realizzazione degli interventi relativi ai beni soggetti a vincolo e per le opere che prevedano interventi di qualsiasi natura sugli spazi comuni e di distribuzione o sulle cappelle trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti che disciplinano i rapporti tra i titoli abilitativi urbanistico-edilizi e gli altri titoli occorrenti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali. Sono sottoposti a tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, per i quali è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco.